



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 13/10/2011
Prot. 37 / 0002794 / MA007.A001

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva
Divisione III - Coordinamento della vigilanza
ordinaria e tecnica

Alle Direzioni Territoriali del Lavoro
LORO SEDI

e, p.c.: *Alle Direzioni Regionali del Lavoro*
LORO SEDI

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per la polizia stradale,
ferroviaria, delle comunicazioni e
per i reparti speciali della polizia di stato
Servizio polizia stradale
ROMA

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione
ed i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale per il trasporto stradale
e per l'intermodalità - Div. 5
ROMA

Alla Regione siciliana
Area Interdipartimentale III
PALERMO

Al Servizio Lavoro
della Provincia Autonoma di
TRENTO

All'Ufficio Tutela sociale del lavoro
della Provincia Autonoma di
BOLZANO

OGGETTO: *Indirizzi interpretativi in materia di autotrasporto -
Note di orientamento della Commissione europea n. 3 e n. 4-
Decisione della Commissione europea del 7/6/2011.*

VM
AI/10742

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA
Via C. DE LOLLIS, 12 - 00185 Roma
Tel. 06 4683.7273 - 7620 - Fax. 06 4683.7909
e mail: Div03dgai@lavoro.gov.it;
dgattivitaispettiva@mailcert.lavoro.gov.it;

Pagina 1 di 2

Nel far seguito alla nota della scrivente prot. n. 37/0002140/MA007.A001 del 5/10/2011, di pari oggetto, si ritiene opportuno chiarire che la tolleranza introdotta con la nota di orientamento n. 4 della Commissione Europea (che disciplina la c.d. regola del minuto) continua ad applicarsi nel caso dei veicoli muniti di tachigrafo analogico o digitale di "vecchia concezione", che, come è evidente, possono liberamente circolare, atteso che i tachigrafi digitali di "nuova concezione" - obbligatori per i veicoli immatricolati a partire dal 1° ottobre 2011 (come da Regolamento (CE) n. 1266/2009) - calcolano automaticamente la tolleranza in questione.

Pertanto, lo sfioramento consentito dalla citata disposizione comunitaria non troverà più applicazione per i tachigrafi omologati dopo la data sopra specificata.

IL DIRIGENTE
(Dr. Vincenzo MAZZEO)

